



*Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:
Lelio Cacciapaglia*

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13

RA DEI MINIMI – SCOMPUTO (PARZIALE) IN UNICO

L’Agenzia delle Entrate sta per emanare una risoluzione con la quale verrà “concesso” ai soggetti minimi di scomputare nel Modello Unico (quadro LM) le “sole” ritenute (del 4%) subite riferite ai bonifici per l’edilizia e riqualificazione energetica. Come prospettavamo nella meteora n.5/2013, la *lobby* delle banche ha ottenuto il proprio risultato.

Non sono, invece, scomputabili le RA del 20% trattenute dagli ordinari committenti, per le quali è necessaria l’istanza di rimborso o, in alternativa mediante accordo tra “minimo” e committente si dovrà procedere alla restituzione dal parte del sostituto al minimo della RA e indicazione da parte del sostituto medesimo nel proprio Mod. 770 della ritenuta al rigo RX1, campo 4 “Versamenti 2012 in eccesso” e conseguente emersione di un credito utilizzabile in compensazione.

Il motivo per il quale le prime si consente di scomputarle (nella casella LM13 delle RA subite dai consorzi) mentre le seconde no, è un autentico mistero illogico-asistematico.